

Die Privaturkunden der Karolingerzeit


Herausgeber

Peter Erhart
Karl Heidecker
Bernhard Zeller

Beiträge

Warren Brown
Guglielmo Cavallo
Georges Declercq
Peter Erhart
Karl Heidecker
Lorenz Hollenstein
Gesine Jordan
Francesca Macino
Cristina Mantegna
Rosamond McKitterick
Laurent Morelle
Giovanna Nicolaj
Walter Pohl
Francesca Santoni
Anton Scharer
Benoît-Michel Tock
Isabel Velázquez
Herwig Wolfram
Bernhard Zeller
Herbert Zielinski
Michel Zimmermann

Urs Graf Verlag
Dietikon-Zürich



Die Privaturkunden der Karolingerzeit

herausgegeben von Peter Erhart
Karl Heidecker
Bernhard Zeller

Urs Graf Verlag • Dietikon-Zürich

Gedruckt mit Unterstützung von:

Kulturförderung
Kanton St. Gallen

SWISSLOS

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen

Walter und Verena Spühl-Stiftung

Stadt St. Gallen

Historischer Verein des Kantons St. Gallen, Moser-Nef-Fonds für rechtshistorische Arbeiten

Umschlag

Um 800 in Chur geschriebenes
Fragment eines Chartulars
(Müstair, Stiftsarchiv XX 48, n. 15).

All rights reserved
© by Urs Graf Verlag GmbH
Dietikon-Zürich, 2009
Printed in Switzerland
ISBN 978-3-85951-272-6

Inhalt

Lorenz Hollenstein	Vorwort	7
	Zur Einführung	
P.Erhart/K. Heidecker/B.Zeller	Einleitung	9
Giovanna Nicolaj	Dal particolarismo documentario altomedievale a una nuova unità carolina	13
	Tradition und Überlieferung aus Spätantike und Frühmittelalter	
Francesca Macino	Documenti d'Impero: precedenti di età tardoantica (V–VI sec.)	23
Isabel Velázquez	Ardesie scritte di epoca visigota: Nuove prospettive sulla cultura e la scrittura	31
Herbert Zielinski	Die Charta der Langobarden	47
	Der Süden des Karolingerreichs	
Cristina Mantegna	Il documento privato di area longobarda in età carolingia	57
Francesca Santoni	Il documento privato di area romanica in età carolingia	73
	Einheit und Vielfalt	
Rosamond McKitterick	Unity and diversity in Carolingian administrative practice	85
Warren Brown	Die karolingischen Formelsammlungen – warum existieren sie?	95
	Der Westen und Nordwesten des Karolingerreichs	
Laurent Morelle	Incertitudes et faux-semblants: quelques remarques sur l'élaboration des actes privés carolingiens à la lumière de deux gisements de France septentrionale (Sithiu/Saint-Bertin, Saint-Denis)	103
Benoit-Michel Tock	Les actes entre particuliers en Bourgogne méridionale (IX ^e –XI ^e siècles)	121
Georges Declercq	Les Formulae salicae Lindenbrogianaee et l'acte privé dans le nord-ouest du royaume franc	135
	Der Osten des Karolingerreichs	
Herwig Wolfram	Die bayerische Carta als diplomatisch-historische Quelle	145
	Rätien und Alemannien	
Peter Erhart	Erratische Blöcke am Alpennordrand? Die rätischen Urkunden und ihre Überlieferung	161
Bernhard Zeller	Urkunden und Urkundenschreiber des Klosters St. Gallen bis ca. 840	173
Karl Heidecker	Urkunden schreiben im alemannischen Umfeld des Klosters St. Gallen	183
	An den und jenseits der Grenzen des Karolingerreichs	
Michel Zimmermann	L'acte privé en Catalogne aux IX ^{ème} et X ^{ème} siècles: portée sociale, contraintes formelles et liberté d'écriture	193
Gesine Jordan	Kein «Urkundenterritorium» – Zur Diplomatik der bretonischen Privaturkunden im 9. und 10. Jahrhundert	213
Anton Scharer	Das angelsächsische Urkundenwesen (7.–9. Jahrhundert)	229
	Resumée	
Guglielmo Cavallo	Il contributo delle ChLA agli studi paleografici. Tre schizzi	237
Walter Pohl	Ausblick: Von der Vielfalt der Diplomatik	243
	Abkürzungsverzeichnis	249
	Quellenverzeichnis	251
	Literaturverzeichnis	258

Der Begriff der «Privaturkunde» ist in negativer Formulierung definiert: Unter Privaturkunden verstehen wir alle Urkunden, die nicht von Kaisern, Königen oder Päpsten ausgestellt worden sind. Für das Rechts- und Alltagsleben des Frühmittelalters, als die Schriftlichkeit im staatlichen und gesellschaftlichen Leben noch wenig entwickelt und verbreitet war, stellen die erhaltenen Privaturkunden erstklassige Geschichtsquellen dar. In den verschiedenen Regionen des karolingischen Europa haben sich unterschiedliche Typen dieser meist auf Pergament geschriebenen Rechtsdokumente herausgebildet. Es gibt also eine grosse Vielfalt von frühmittelalterlichen Privaturkunden.

Im Herbst 2006 präsentierte das Stiftsarchiv St. Gallen im Nordflügel des Regierungsgebäudes die vielbeachtete Ausstellung «Mensch und Schrift im frühen Mittelalter», zu der ein Katalogband unter demselben Titel mit Beiträgen zum Thema Schreiber, Schrift und Schriftgebrauch erschien. Die wichtigste Begleitveranstaltung der Ausstellung war ein vom Stiftsarchiv gemeinsam mit dem Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften veranstaltetes internationales Kolloquium zu den «Privaturkunden der Karolingerzeit», das vom 20.–23. September stattfand. Dass das Kolloquium in St. Gallen veranstaltet wurde, ist kein Zufall: Das Stiftsarchiv St. Gallen verfügt über einen einzigartigen Urkundenbestand aus dem Frühmittelalter, der weltweit bekannt und beachtet ist. Es hielten denn auch 27 Teilnehmer aus 10 Ländern Fachreferate, und von weither waren Hörer und Diskussionsteilnehmer anwesend.

Die Erforschung der frühmittelalterlichen Urkunden, insbesondere auch der st. gallischen, hat schon vor langer Zeit begonnen. Als wichtige Forschergestalt kann der bedeutende österreichische Historiker Heinrich Fichtenau (1912–2000) genannt werden. Aus der Schweiz ist der Basler Gelehrte Albert Bruckner zu erwähnen, der die internationale Edition der lateinischen Urkunden des Mittelalters unter dem Titel «Chartae Latinae Antiquiores» begründet hat. Die Reihe wird heute unter italienischer Leitung fortgesetzt; gegenwärtig ist u.a. die Edition der St. Galler Urkunden des 9. Jahrhunderts im Gange.

Im Kolloquium von 2006 zu den verschiedenen Urkundenlandschaften der Karolingerzeit war vor allem die jüngere Forschergeneration vertreten, welche das Quellenmaterial unter zusätzlichen und neuen Aspekten ergründet und erforscht. Das Kolloquium war die erste internationale wissenschaftliche Veranstaltung in St. Gallen zu den frühmittelalterlichen Urkunden und stellt einen Markstein in der Geschichte des Stiftsarchivs dar.

Fachkolloquien dauern nur wenige Tage und sind schnell vorbei. Damit sie und ihr Gehalt nicht der Vergessenheit anheimfallen und der künftigen Forschung von Nutzen sein können, ist es notwendig und üblich, dass die Referate, aus den Ergebnissen der Fachdiskussion heraus ergänzt und mit einem wissenschaftlichen Apparat versehen, in einem Sammelband publiziert werden. Dies geschieht mit dem vorliegenden Buch.

So international wie die Verfasser der Beiträge – sie stellen ihre Forschungen in vier Sprachen vor – ist auch die Herausgeberschaft des Aktenbandes: Peter Erhart, ab Frühjahr 2009 Stiftsarchivar von St. Gallen, Karl Heidecker, Dozent an der Universität Groningen NL und Bernhard Zeller, Wien. Alle drei beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit der Erforschung frühmittelalterlicher und namentlich der frühen St. Galler Urkunden.

Einleitung

PETER ERHART
KARL HEIDECKER
BERNHARD ZELLER

Der vorliegende Band umfasst die überarbeiteten Beiträge des internationalen Kolloquiums «Private charters in the Carolingian age / Die Privaturkunden der Karolingerzeit / Les actes privés dans la période carolingienne / I documenti privati in età carolingia», das vom 20.–23. September 2006 in St. Gallen stattfand. Diese Tagung wurde gemeinsam vom Stiftsarchiv St. Gallen und dem Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien) veranstaltet. Konkreten Anlass dafür bildeten die seit dem Jahr 2002 laufenden Arbeiten an der Faksimile-Edition der im Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrten Urkunden des 9. Jahrhunderts im Rahmen der *Chartae Latinae Antiquiores*. Begründet wurde dieses internationale Editionsprojekt von Albert Bruckner mit den ersten beiden Bänden aus den Jahren 1954 und 1956, die das Urkundenmaterial der Schweiz bis zum Jahr 800 und damit vornehmlich Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen enthalten. Mehr als ein halbes Jahrhundert später gelingt nun dank der Ausdehnung der Gesamtreihe auf das 9. Jahrhundert auch in St. Gallen eine Fortsetzung, übrigens die bisher einzige ausserhalb Italiens. Insgesamt zwölf Bände werden benötigt, um den grössten originalen Bestand eines karolingischen Klosterarchivs aufwändig zu edieren und abzubilden. Zwei sind bereits erschienen, der dritte liegt im Druck.

Neben der Präsentation von ersten Ergebnissen unserer Arbeit wollten wir bei unserem Kolloquium aber vor allem verschiedene Aspekte der karolingerzeitlichen Privaturkunden beleuchten und dadurch die Diskussion über ihre Wurzeln, ihre Charakteristika und ihre Verwendung anregen. Hierbei ging es uns in erster Linie um eine vergleichende Perspektive. Schon Heinrich Brunner hatte in seinem grundlegenden Werk «Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde», ein Werk, das auch über 120 Jahre nach seinem ersten Erscheinen im Jahr 1880 grundlegend geblieben ist,¹ darauf hingewiesen, dass sich «die formellen Merkmale, die Eintheilung, ja sogar der Begriff der Privaturkunde ... in den verschiedenen Theilen der römisch-germanischen Welt» unterschieden, und dass deshalb eine methodische Untersuchung nicht umhin kann, «jene Länder, welche in Bezug auf das Urkundenwesen als mehr oder minder abgeschlossene Gebiete erscheinen, einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen.»² Brunner verglich die Privaturkunden Italiens, des Frankenreiches und Englands miteinander. Diese «Urkundenterritorien», wie Brunner diese Gebiete nannte, beschäftigten auch Oswald Redlich, der im Jahr 1911 in seinem wichtigen Buch über «Die Privaturkunden des Mittelalters» allerdings auf weitere «zahlreiche weit ausgedehnte, mannigfach gestaltete Sondergebiete und Sonderentwicklungen» verwies. Wenngleich er sich im Rahmen seines Arbeitsvorhabens nicht auf eine «Spezialdiplomatik einzelner Gruppen» einlassen konnte, so erkannte er doch die Notwendigkeit einer solchen.³ Heinrich Fichtenau erklärte in seinem Buch über «Das Urkundenwesen in Österreich» ebendiese «Urkundenterritorien» bzw. «Sondergebiete» zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand: «Zu den Aufgaben einer nicht allein auf das Spezielle ausgerichteten Diplomatik» gehöre es, «die innere Einheit größerer Urkundenkreise' oder Urkundenlandschaften' zu erarbeiten und diese Gebilde miteinander zu konfrontieren».⁴

Mit dem Kolloquium von 2006 sollte versucht werden, speziell im Sinne Heinrich Fichtenaus aber auch in Anschluss an die kurz davor erschienene Arbeit von Peter Erhart und Julia Kleindinst zur «Urkundenlandschaft Rätien»,⁵ auf die regionale Verschiedenheit frühmittelalterlicher Privaturkunden hinzuweisen, ja in gewisser Weise auch «Urkundenlandschaften», innerhalb derer die Privaturkunden mehr oder weniger dieselben Charakteristika teilten, zu entdecken, zu erforschen und zu vergleichen.

1 BRUNNER, Rechtsgeschichte, S. 3.

2 BRUNNER, Rechtsgeschichte, S. 4f.

3 REDLICH, Privaturkunden, S. Vf.

4 FICHTEAU, Urkundenwesen, S. 38.

5 ERHART/KLEINDINST, Urkundenlandschaft.

- 6 Traditiones Wizenburgenses, ed. GLÖCKNER/DOLL.
 7 BELMON, «In conscribendis donationibus».
 8 TOCK, Scribes, souscripteurs.
 9 Für die wichtigsten nicht behandelten Urkundenbestände Deutschland betreffend, sei verwiesen auf die Editionen und Arbeiten zu Fulda: Urkundenbuch Fulda, ed. STENGEL; STAAB, Untersuchungen; SANDMANN, Wirkungsbereiche; HEINEMEYER, Urkundenwesen; zu Lorsch: Codex Laureshamensis, ed. GLÖCKNER; zu Weissenburg: Traditiones Wizenburgenses, ed. GLÖCKNER/DOLL; zu Werden: BLOK, Diplomatisch onderzoek.
 10 CLASSEN, Fortleben; ID., Kaiserreskript.
 11 Tablettes Albertini, ed. COURTOIS et al.; WESSEL, Recht.
 12 TJÄDER, Papyri.
 13 ChLA 13–19, ed. AT SMA/VÉZIN.
 14 STAAB, Untersuchungen.
 15 DE BOÜARD, Manuel de diplomatique 2, S. 147–149.

Auch weitere wichtige und für das Kolloquium in St. Gallen richtungsweisende Studien aus jüngerer Zeit sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen: einschlägige Forschungen zu regionalen Formulartraditionen wie sie etwa Anton Doll in seiner Einleitung bzw. seinem Kommentar zur Edition der «Traditiones Wizenburgenses»⁶ sowie Jérôme Belmon am Beispiel des Urkundenmaterials von Toulouse und dem Languedoc⁷ vorgelegt haben, aber auch die von Benoit-Michel Tock vor Kurzem publizierte vergleichende Übersicht über die Subskriptionen in sämtlichen frühmittelalterlichen Privaturkunden Frankreichs.⁸

Hintergedanke des St. Galler Kolloquiums war, dass die Untersuchung von «Urkundenlandschaften» neue Einsichten erlaubt, und zwar sowohl in Hinblick auf die Merkmale der Urkunden als auch auf das Funktionieren des Urkundenwesens in einer bestimmten Region. Umgekehrt versprach die Untersuchung von identischen Merkmalen in verschiedenen «Urkundenlandschaften» interessante Aufschlüsse auf deren gemeinsame Wurzeln bzw. deren gegenseitige Beeinflussung.

Im Vergleich solcher «Urkundengebiete» in karolingischer Zeit (nicht nur im karolingischen Reich), wollten wir einen breiten Überblick über die Erscheinungsformen und die Verwendungsweisen von Privaturkunden in dieser Zeit gewinnen.

Der vorliegende Tagungsband versammelt Beiträge zu Italien (von Herbert Zielinski, Cristina Mantegna und Francesca Santoni), zum westfränkischen (Benoit-Michel Tock, Laurent Morelle und Georges Declercq) und ostfränkischen Gebiet (Peter Erhart, Bernhard Zeller, Karl Heidecker, Herwig Wolfram), sowie zu ausgewählten Gebieten am Rande und jenseits des Karolingerreiches, nämlich zu Spanien (Isabel Velázquez), zu Katalonien (Michel Zimmermann), zur Bretagne (Gesine Jordan) und zum angelsächsischen England (Anton Scharer). Leider war es nicht möglich, einige vorgesehene Beiträge zu Deutschland in den Band aufzunehmen.⁹

Trotz der Unterschiede zwischen den Urkunden in den verschiedenen Regionen sind doch auch die gemeinsamen Merkmale aller oder zumindest der meisten karolingerzeitlichen Privaturkunden offensichtlich, Merkmale, die diese Urkunden trotz ihrer Unterschiede miteinander teilen. Diese auffälligen Gemeinsamkeiten sind in erster Linie dadurch zu erklären, dass das frühmittelalterliche Urkundenwesen all dieser Regionen seinen Ursprung im spätrömischen Urkundenwesen hat. Diesen Wurzeln und Kontinuitäten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten in mehreren wichtigen Arbeiten verstärktes Augenmerk geschenkt worden. In diesem Band behandelt der Beitrag von Francesca Macino dieses Thema.

Das Weiterleben der römischen Urkundenpraxis in der Spätantike und dem frühen Mittelalter ist von Peter Classen eingehend beschrieben worden.¹⁰ Beispiele dieser Kontinuität werden in den «Tablettes Albertini» (Weißel)¹¹ und den Ravennater Papyri (Tjäder)¹² greifbar. Für das Merowingerreich ist auf die Arbeiten von Atsma und Vézin¹³ sowie neuerdings auf die Studien von Kölzer zu verweisen. Letztere betreffen zwar primär die Königsurkunden, doch lassen sie auch zahlreiche Implikationen für den privaturkundlichen Bereich erkennen. Sehr stark betont wurde die römische Kontinuität am Mittelrhein durch Franz Staab.¹⁴ Diese Betonung des Weiterwirkens römischer Traditionen in «germanischen» Gebieten ist wahrscheinlich auch als eine Reaktion auf das ältere Hervorkehren der Besonderheit des «Germanischen» zu sehen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nochmals an Heinrich Brunners «Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde», an Oswald Redlich, der auf die «Urkundenfeindlichkeit der Germanen» verwies, schließlich auch an Alain De Boüard, der in seinem «Manuel diplomatique» überhaupt von «l'influence délatère germanique» ausging.¹⁵ Den Versuch, die Fragestellung von Kontinuität und Wandel am Übergang von der römischen Welt zum Frühmittelalter disziplinübergreifend und damit umfassender zu betrachten, stellte in den letzten Jahren das grosse europäische Forschungsprojekt der European Science Foundation «The Transformation of the Roman World» dar.

Gemeinsamkeiten der karolingerzeitlichen Privaturkunden waren aber nicht nur durch den gemeinsamen Ursprung im spätrömischen Urkundenwesen bedingt, sondern in nicht zu unterschätzendem Ausmass auch durch standardisierende Faktoren im Karolingerreich, das heisst durch zentralisierende

und vereinheitlichende Tendenzen auf politischer, administrativer, kultureller und religiöser Ebene. Diesen Tendenzen wurde in der Forschung der letzten Jahrzehnte eingehend Aufmerksamkeit geschenkt. Das Ausmass und die Effektivität dieser oftmals bewussten Standardisierungsbewegungen sind immer wieder Gegenstand von Diskussion gewesen. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, der Fülle der dazu entstandenen Literatur auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Nur zur grundsätzlichen Orientierung sei auf einige Beiträge zu diesem Thema verwiesen: auf das vielbesprochene, wegweisende Buch von Rosamond McKitterick, «The Carolingians and the Written Word»,¹⁶ welches das Thema vom Schriftgebrauch im Karolingerreich umfassend anging; die Beiträge im Band «Schriftlichkeit und Reichsverwaltung»,¹⁷ die zu dieser Thematik jeweils eine Quellengattung eingehend betrachten; weiters die entsprechenden Artikel von Janet Nelson und Peter Johanek,¹⁸ der Band «Carolingian Culture: Emulation and Innovation»,¹⁹ der essenzielle Aspekte der Kultur der Karolingerzeit aufgriff, sowie last but not least die Arbeiten von David Ganz zur karolingischen Minuskel.²⁰ Denn wenn irgendwo in den karolingischen Urkundenbeständen ein vereinheitlichendes Element gewissermassen «ins Auge springt», ist es wohl die überwältigende Dominanz der karolingischen Minuskel im Laufe des 9. Jahrhunderts. Im vorliegenden Tagungsband tragen die Beiträge von Rosamond McKitterick und Warren Brown der Fragestellung von Vereinheitlichungs- und Standardisierungstendenzen Rechnung.

Drei Beiträge umrahmen unseren Band: Die grundlegende Einleitung von Giovanna Nicolaj, ein wichtiger paläographischer Beitrag von Guglielmo Cavallo sowie die Zusammenfassung von Walter Pohl. Diesen drei gilt auch, neben Lorenz Hollenstein, dem scheidenden Stiftsarchivar, unser besonderer Dank. Ohne ihr Vertrauen und ihre vielfältige Unterstützung wäre das St. Galler Kolloquium wie auch der vorliegende Tagungsband nicht möglich geworden. Dank gebührt auch Helena Müller, Mitarbeiterin des Stiftsarchivs St. Gallen, für die Zusammenstellung des Literatur- und Quellenverzeichnisses.

In diesem Zusammenhang ist auch dem Urs Graf Verlag, und hier namentlich Isabella und Urs Stocker wieder einmal für die professionelle Arbeit und sympathische Betreuung zu danken.

16 MCKITTERICK, *Carolingians*.

17 *Schriftlichkeit und Reichsverwaltung*, ed. SCHIEFFER

18 NELSON, *Literacy*; JOHANEK, *Raffelstettener Zollordnung*.

19 *Carolingian Culture*, ed. MCKITTERICK; einen allgemeinen Überblick zu allen Themen der Karolingerzeit mit ausführlicher Bibliographie bietet die *New Cambridge Medieval History 2*, ed. MCKITTERICK.

20 GANZ, *Book production*; ID., *Preconditions*.

Il documento privato di area longobarda in età carolingia

CRISTINA MANTEGNA

Nella tarda primavera del 568, alla guida di Alboino, i Longobardi dilagarono in Friuli, estremo lembo orientale dell'Italia. Senza un preciso piano di conquista, in poco tempo percorsero e occuparono la penisola in tutta la sua larghezza: dopo Verona, fu la volta di Milano e del Piemonte settentrionale, e poi di Pavia, che resistette a lungo prima di arrendersi. Da questi primi capisaldi, fu semplice per i nuovi arrivati dare libero sfogo al loro desiderio di conquista, travolgendo, una dopo l'altra, Mantova e, al di là del Po, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e, ancora, valicato l'Appennino, la Tuscia. Volgendosi quindi ad est, puntarono su Spoleto e poi, a sud, su Benevento.

Questa, all'incirca, era la situazione territoriale e politica che si presentò ai Franchi alla metà dell'VIII secolo, quando l'occupazione di Ravenna da parte di Astolfo e le successive pretese di imporre la propria giurisdizione su Roma, indussero papa Stefano II a chiamare in soccorso Pipino, che sbaragliò per ben due volte l'esercito longobardo. La successione di Desiderio non migliorò la situazione perché, dopo le prime azioni concilianti, la sua progressiva ambiguità nei confronti del papa e dei territori romani e l'appoggio offerto alla discendenza di Carlomanno contro il potere ormai esercitato in esclusiva da Carlo Magno, provocarono una nuova alleanza tra Franchi e papa, che questa volta fu fatale per l'esistenza stessa del *Regnum Langobardorum*.¹

La caduta della capitale Pavia, intorno al giugno del 774, segnò l'inizio di una nuova dominazione che coincise in buona parte con la precedente, estendendosi pressoché su tutta la parte settentrionale della penisola, sulla Tuscia e sul Ducato di Spoleto. Benevento, invece, resistette strenuamente e come ultimo contrafforte longobardo avrebbe continuato consuetudini giuridiche ed elaborato nei secoli soluzioni documentarie così diverse rispetto a quelle dell'Italia centro-settentrionale, da rendere complicato un allargamento del discorso fino a comprenderle.

Questo è il mondo che si definisce longobardo all'alba del IX secolo. Infatti, la divisione in area romanica e area longobarda determinatasi tra VI e VIII secolo ebbe tali riflessi sulla società, sulla cultura, sull'ordinamento giuridico e sui documenti da perpetuarsi a lungo, pur se con comprensibili contaminazioni, imponendosi anche ai Carolingi che la accettarono con pochi cambiamenti. Era un mondo che combinava in sé romanità e germanesimo e che negli ultimi due secoli è stato oggetto di studio di tanti, diplomatisti e storico-giuristi, italiani e stranieri, che si sono occupati di documento privato altomedievale e di documento di area longobarda in epoca carolingia: da Heinrich Brunner a Pier Silverio Leicht, da Harry Bresslau a Francesco Brandileone, da Oswald Redlich a Giulio Vismara, da Luigi Schiaparelli a Giorgio Costamagna, da Guido Astuti a Giovanna Nicolaj, tanto per fare solo qualche nome. Tutti, hanno avuto il merito di cogliere i caratteri peculiari e tipici di questi documenti, di discutere e proporre interpretazioni su problemi e questioni fondamentali, e sembra quasi che dopo di loro ci sia poco altro da dire.

Affrontare allora la documentazione privata prodotta in area longobarda tra gli ultimi decenni dell'VIII e il secolo successivo, significa ricominciare da quei Grandi, ma soprattutto concentrarsi sulle fonti, provando a rileggerle in maniera autonoma e priva di qualsiasi filtro, per quanto possibile, nel tentativo di confermare, precisare e magari aggiungere un piccolo tassello a quanto finora è stato detto. Sarà dunque naturale, seguendo il filo invisibile che collega al proprio interno la totalità delle fonti documentarie, muoversi tra *cartule* «fulcro di tutto il 'sistema' romano-barbarico dei contratti obbligatori»,² nelle quali venivano quindi calate donazioni, permuta, contratti agrari, vendite; e *notitiae* o *brevia* ai quali si ricorreva per i tanti altri atti giuridici compiuti, «obbligazioni barbariche originarie e pure ... o ... atti giuridici non contrattuali».³

1 Circa le vicende longobarde in Italia settentrionale, cf. DELOGU, Il regno longobardo, pp. 1-216, con ricca bibliografia di corredo.

2 Come sostiene NICOLAJ, Il documento privato, p. 174.

3 NICOLAJ, Il documento privato, p. 174.

- 4 Riprendo qui un termine e un concetto già usati a proposito della prassi negoziale della seconda metà del X secolo da NICOLAJ, *Cultura e prassi*, p. 21 nota 45.
- 5 Da ricordare, la presenza della *prescriptio* nei documenti prodotti nel bergamasco che, nonostante la scarsità di quelle fonti, è attestata solo in una *cartula* di compravendita del 795 (Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, n. 5); oppure, la dichiarazione iniziale di *accepto pretio* nelle carte di vendita di Pistoia (ChLA 25, n. 794) che, pur in assenza di un'edizione critica dei documenti di IX secolo, si desume abbandonata già nell'802 a favore dello spostamento dell'indicazione del prezzo nella seconda parte del testo, secondo gli usi toscani, cf. *Regesta chartarum Pistoriensium*, n. 21; o, infine, l'estrema concisione delle pergamene della regione di Farfa, il cui dettato è concentrato intorno alla parte dispositiva con una forte contrazione della descrizione della *res* e delle clausole accessorie, cf. Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, nn. 104, 122, 156.
- 6 Al di là delle Alpi, dove mancò una tradizione di scrittori di documenti privati, si perpetuarono le forme della documentazione pubblica romana anche grazie all'intervento della Chiesa «erede del patrimonio di Roma» (NICOLAJ, *Fratture*, p. 981) e, nel regno germanico, il soggetto più interessato alla documentazione (REDLICH, *Privatorkunden*, p. 48).
- 7 C. 4, 21, 17 e, più in generale, Nov. 47.
- 8 Appendice 1.
- 9 NICOLAJ, *Il documento privato*, p. 166; cf. anche Roth, 172.
- 10 Sivedano, ad esempio, le donazioni di Odoacre della fine del V secolo (FIRA 3, n. 99) o di una meno famosa coppia di coniugi del 572 (P. Tjäder 14–15), entrambe alla Chiesa di Ravenna.
- 11 C. Th. 3, 53, 13, poi modificata da C. 8, 53, 34 pr. e C. 8, 53, 36, che ritoccarono il valore delle donazioni da *insinuare* fino a 500 solidi.
- 12 Rinvio ancora una volta a NICOLAJ, *Il documento privato*, p. 166, che colloca le origini della formula nella prassi ravennate; essa recepiva, a sua volta, disposizioni normative tardoromane dirette ad atti di manomissione (C. Th. 15, 14, 13), ricordate anche da FREZZA, *L'influsso*, p. 63, che in quel contesto venivano presumibilmente adattate alla necessità. In effetti, il concetto di irrevocabilità era sconosciuto al diritto longobardo delle origini e si affermò solo con il tempo, secondo un processo cui non fu certamente estraneo l'intervento della Chiesa, che lo portò dapprima a venir recepito anche dalla norma (Karol M. 78) e poi, in seguito, ad essere rifiutato (Lot. 17). Su questo e, più in generale, sui caratteri della donazione longobarda, cf. LEICHT, *Il diritto privato*, pp. 237–240 e 291–295.
- 13 Si veda la donazione *pro anima* alla chiesa dei SS. Antonino e Vittore dell'818 (ChLA² 64, n. 2) o quella tra privati dell'843 (ibid. n. 24).
- 14 Poche occorrenze, tra cui quella di inizio secolo contenuta nella donazione all'oratorio di San Zenone di Campione (Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 37).
- 15 ChLA² 57, n. 1, in chiusura del *testamentum* del vescovo Attone dell'829.
- 16 ChLA 37, n. 1073 dell'aprile 780 in favore di Sant'Agata di Tempagnano; cf. anche Appendice 2.
- 17 Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, n. 174, dove essa suggella una donazione al monastero dell'803.
- 18 Cf. le mie conclusioni in *Il documento privato tra Regnum Italiae e Olttralpe* (in corso di stampa).
- 19 *Sacratissimarum legum decrevit auctoritas ut nulli liceat nolle quod semel voluerit, quod ad me factum vel super conscriptum est eo timore omnia conservari promitto* (Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, n. 17).

In Italia, l'età carolingia ha rappresentato per la *cartula* un'epoca di fissazione e «normalizzazione». ⁴ Alcuni elementi di diversità, che circolavano un po' ovunque sullo scorcio dell'VIII secolo, ⁵ con l'inizio del IX lasciano spazio al progressivo dominio di caratteri che finiscono per tipizzare i diversi documenti, a seconda del negozio giuridico contenuto. Per ciò che riguarda più in generale le forme, a differenza di altre regioni europee, ebbe scarsa fortuna il modello epistolare, ⁶ mentre si continuò piuttosto l'uso tardoantico dell'*instrumentum publice confectum* tabellionale, che prevalse alla fine su tutto il territorio mantenendo nella sostanza quanto a suo tempo precisamente codificato dalla legislazione giustiniana. ⁷

È anche vero però che la prassi diede vita a una particolare soluzione di compromesso, visibile nei documenti di donazione prodotti al di là dell'Appennino tosco-emiliano, in cui, nel più puro stile della *cartula* romano-longobarda, e quindi dopo invocazione alla divinità e data, il testo si apre sempre con il nome del destinatario del negozio, seguito da quello dell'autore della donazione che dichiara *presens presentibus dixi*: una breve formula che introduce poi la parte dispositiva, per lo più preceduta da un'arenga. ⁸

È una formula icastica, di tenore quasi conclusivo e introduttivo nel contempo, tanto che è stata interpretata come sviluppo di un'omologa formula di *salutatio* usata in una donazione ravennate del VI–VII secolo, che coniuga le «esigenze di pubblicità» dominanti in epoca tardoantica con il rilievo che quella stessa pubblicità assumeva per i Longobardi nel trasferimento dei beni. ⁹ Si tratta allora di una formula pienamente rappresentativa di quel connubio di romanità e germanesimo che domina l'alto medioevo, cui si potrebbe aggiungere forse un pizzico di tradizione giuridica romana in più, proprio sulla base della dichiarazione pubblica che essa contiene, se, come sembra, in quel *presens presentibus dixi* è possibile percepire anche l'eco di parole tardoantiche, pronunciate dagli interessati nel richiedere l'*insinuatio* di un documento di donazione nei *gesta municipalia*, ¹⁰ secondo quanto prescritto dalla legge sin dal Codice teodosiano. ¹¹

Allo stesso modo, alla legislazione e alla prassi tardoantica rimanda ancora un altro elemento, sempre più frequente con il trascorrere del secolo: la clausola di irrevocabilità della donazione, ¹² collocata in chiusura del testo di molti documenti a Piacenza, ¹³ a Milano, ¹⁴ a Novara, ¹⁵ ma anche a Lucca ¹⁶ e a Rieti ¹⁷ e che poi, in prospettiva, nel X secolo, quando la dichiarazione di appartenenza ad una determinata *gens* si sarebbe imposta in ambito documentario, sarebbe servita a connotare le donazioni compiute da personaggi appartenenti alla *gens romana* o viventi secondo quella *lex*. ¹⁸ A volte essa compare in forma molto scarna e ridotta – *et non mihi liceat exinde amplius nolle quod semel volui* –, a volte è invece più articolata e ricca di richiami alla romanità magari attraverso le *sacrae leges*, come avviene in una donazione di tenore testamentario prodotta a Bergamo nell'856. ¹⁹ Ma sempre nel segno del bipolarismo romano-longobardo accanto all'*auctoritas* romana non può mancare la vivida presenza e l'applicazione del diritto longobardo che, solitamente tacito, viene a volte evocato in maniera esplicita come a Pavia nell'824, dove *secundum ritus gentis nostrae catholicae Langobardorum* viene corrisposto il *launegild*. ²⁰

I documenti di donazione di età carolingia nell'Italia settentrionale longobarda sono quindi piuttosto uniformi nella loro articolazione del testo, con una univocità che prescinde dagli effettivi contenuti. Pur prevalendo, infatti, le donazioni *pro anima* a fondazioni e istituzioni ecclesiastiche, ²¹ con una certa attenzione a un semplice inciso – *post meum discessum* – o a verbi dispositivi diversi dai soliti, come *volo atque instituo*, si riescono a distinguere anche donazioni *post obitum* con riserva di usufrutto ²² o vere e proprie disposizioni di ultima volontà. ²³ La prassi, insomma, non ne differenzia le forme, anche se presta attenzione a ogni eventuale sviluppo e relativa contestazione del negozio, producendo per lo più *chartae donationis* o *chartae ordinationis* e solo raramente testamenti definiti come tali. ²⁴

Altra situazione, diversa sotto certi aspetti, è quella a sud dell'Appennino tosco-emiliano dove l'esistenza in aree specifiche, come a Farfa e a Lucca, di istituzioni ecclesiastiche particolarmente attive nell'acquisizione di beni fondiari fa registrare una decisa prevalenza di documenti di donazione. Qui regna una maggiore semplicità nelle forme documentarie, improntate anch'esse ad un unico modello

che ingloba in sé e rappresenta tutte le diverse fattispecie. Quella sorta di *incipit* epistolare del testo, magari completato anche da una vera e propria formula di saluto, in alcuni ambienti, come quello lucchese, risuona in maniera fugace nell'VIII secolo,²⁵ mentre per altri ambienti, come quello senese, rappresenta un motivo abbandonato dopo il primo decennio del IX secolo per lasciare spazio ad un dettato più essenziale.²⁶ In buona parte delle donazioni toscane, prodotte per lo più a Lucca, prevale, allora, un testo che senza troppe pretese inizia con *Manifestus sum o Manifestum est* seguito subito dopo dai verbi dispositivi,²⁷ sottolineando quindi in primo luogo la chiara manifestazione di volontà del donante, spontanea e non giustificata almeno in apparenza da retorici motivi di contenuto religioso ma al massimo, come nel caso di *Rotruda, religionis velamen induta* nell'880, da più concrete prescrizioni legislative.²⁸ Nel territorio farfense, poi, la semplicità di fondo si associa alla brevità e concisione del documento, tutto costruito intorno al nucleo dispositivo del testo – *Ego dono, cedo, offero, in monasterio* – senza particolari lungaggini nella descrizione della *res* oggetto del negozio.

Per altre tipologie negoziali e documentarie, l'epoca carolingia rappresenta un periodo di produzione e diffusione più controllata. In generale, l'VIII e il IX furono secoli in cui prevalsero le acquisizioni immobiliari attraverso vendite e donazioni e in cui, tranne alcune zone, fu minore l'interesse per la gestione e razionalizzazione patrimoniale, che si rispecchiavano piuttosto nelle tante tipologie di contratti agrari e nella permuta,²⁹ negozio, quest'ultimo, cui però ricorrevano soprattutto le istituzioni ecclesiastiche come all'unica possibilità di alienazione concessa loro dalla legge.³⁰

Come nel caso delle donazioni, anche nei documenti di permuta si può cogliere una qualche diversità tra ciò che fu prodotto a nord e ciò che fu prodotto a sud dell'Appennino tosco-emiliano. In certa parte dell'Italia settentrionale, e precisamente a Parma e nel suo territorio, in area padano-lombarda e nella zona di Asti, l'elemento ricorrente e caratteristico è una particolare e notissima arenga – *Commutatio bone fidei noscitur esse contractus, ut vice emptionis obtineat firmitatem, eodemque nexu obligat contrahentes* – che «afferma ... il principio della piena assimilazione della permuta alla vendita»,³¹ già elaborato dalla giurisprudenza romana del I secolo d.C.³² e che, passando per Ulpiano³³ e poi Diocleziano,³⁴ fu traghettato nel mondo germanico altomedievale e riecheggiato nella *Lex Visigothorum*³⁵ e nell'Editto di Liutprando.³⁶ Un'arenga che è dunque prodotto di quel mondo romano-longobardo di cui questi documenti sono lo specchio, anche se più forte è l'impronta del Codice di Giustiniano che recepiva la costituzione diocleziana, nella quale la permuta era concepita proprio come un *contractus bone fidei*.

Ad essa e alla sua variabile presenza, corrisponde una sostanziale uniformità del testo che segue.³⁷ Lo schema dominante rappresenta, infatti, nella propria articolazione il carattere consensuale e bilaterale del contratto stesso, fotografato con precisione da formule del tipo *ut in Dei nomine inter se comutacione facere debere, sicut et fecerunt. In primis dedit ... unde ad vicem recepit ...*, attestate a Piacenza³⁸ e, con qualche minima variante di combinazioni e forme, anche altrove.³⁹ Senza troppo dilungarsi sulla scansione del testo,⁴⁰ basti qui ricordare, nella maggior parte dei casi, il successivo riferimento a *missi* ed *extimatores* che procedono alla valutazione dei beni permutati *ut ordo legis deposit*,⁴¹ di cui si dichiara sempre la conformità alla legge e pertanto la validità.

Ma quelli che caratterizzano il documento di permuta, sono due verbi, diversi da quelli dispositivi, che ne fungono da introduzione: *Placuit et convenit* o, come avviene a Bergamo, *placuit adque bona voluntate convenit*.⁴² Il *convenit*, in particolare, così come la *bona fides* e l'assimilazione alla vendita più sopra, o a chiusura del testo la dichiarazione di scrittura di *duo cartule uno tinore*, recano in sé proprio il concetto del 'convenire', della consensualità, evocando quel grande problema storico-giuridico e diplomatico che è la *convenientia*,⁴³ all'interno della quale, fra gli altri, e proprio per questi suoi caratteri, viene compresa anche la permuta altomedievale. Non stupisce allora l'associazione presentata in un documento di Monza dell'879 in cui l'apertura del testo è affidata alla secca definizione *Notitia convenientie et commutacionis*, incastonata tra la data e la succitata arenga, ad introdurre un testo articolato secondo i caratteri della *cartula* e non certo secondo quelli della *notitia*.⁴⁴

Se si sposta poi l'ottica verso la Toscana e la Sabina, appaiono evidenti alcune variazioni nelle formule usate, anche se l'impressione generale è piuttosto quella di un territorio più differenziato, a macchia di

20 Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 49.

21 Le donazioni *inter vivos* sono frequenti solo a Piacenza, ad esempio ChLA² 64, n. 20 (a. 842) e ChLA² 65, n. 6 (a. 864); un'ulteriore testimonianza viene anche dalla zona di Siena, con la donazione di un manso da parte del conte di Sovana ad un suo *libellario* (ChLA² 62, n. 16).

22 Ad esempio, la donazione di tutti i beni compiuta da Rodaldo al monastero dei SS. Pietro e Teonisto di Treviso nell'871 (ChLA² 60, n. 29) o le tante lucchesi dell'VIII secolo (ChLA 36, n. 1049; ChLA 38, n. 1111, ecc.).

23 Nel luglio 850, a Milano, Scaptoaldo destina tutti i suoi beni alla sorella con *duas iudicatus* (Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 85) e lo stesso avrebbe fatto, trent'anni dopo, il chierico Leoperto nei riguardi del monastero di Sant'Ambrogio (CDLang, n. 312). Ricchissimo di ulteriori esempi, distinti per epoche e aree geografiche è VISMARA, Storia dei patti.

24 Che il *testamentum* romano sia sopravvissuto in quanto tale solo in alcuni territori romanici e che la *donatio post obitum* longobarda derivi da esso, privato dell'*heredis institutio* e assimilato alla *mortis causa donatio*, è un fenomeno ben noto agli studiosi sin da VISMARA, Storia, p. 278; da ultimo, la questione è stata ripresa da BRUNSCH, Genesi, pp. 81–96, che ha ribadito anche la difficoltà nella distinzione tipologica di questi negozi. Per la presenza del termine *testamentum* nei documenti di area longobarda, si rinvia a quello del vescovo di Novara (cf. *supra* nota 15) cui segue a qualche decennio di distanza la *cartam iudicati testamenti mei* dell'arcidiacono e *vicedominus* della Chiesa novarese (ChLA² 57, n. 4), entrambi preceduti dal *Testamento ordinationis, dispositionis* del prete Lupo di Bergamo (Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, n. 6).

25 In ChLA 37, n. 1080 del 782, la formula *perpetua salute dixi*, retaggio dell'età longobarda, è inserita tra il nome dell'autore e una breve arenga.

26 L'accento di forma epistolare nelle carte amiatine scompare dopo una donazione *pro anima* dell'aprile 812 (ChLA² 61, n. 20).

27 Appendice 2.

28 Le carte della canonica della Cattedrale di Firenze, ed. PIATTOLI, n. 5: il testo è introdotto da un'arenga che riporta pressoché letteralmente, anche se con interessanti inversioni nel testo, Liutp. 101: *... quia in te reliqua edicti continet paginam, ut «Si qua mulier religionis velamen induta fuerit, observata omnia, qualiter in superiori contentis capitulum, si in monasterio intrare voluerit, et filius aut filia non abuerit, cum medietatem de rebus suis in monasterio intrare possit, si voluerit, et post obitum eius maneat in potestatem eidem monasterii prefata medietas, ubi ipsa intraverit. Et si filius aut filia babuerit, cum tertiam portione de rebus suis in monasterio intrare possit. Nam si in domo permanserit, potestatem habeat pro anima sua, aut cui voluerit, tertiam portione de rebus suis iudicare, duas vero portiones et rebus eius remaneat in potestatem eius in cuius mundo fuerit»*: *idcirco ego ...*

29 Su questa realtà, indiscutibile sia a una lettura storica generale sia ad una lettura più specificamente diplomatica, si vedano i grafici esemplificativi e le considerazioni di BOUGARD, Actes privés.

30 Per i caratteri della permuta altomedievale e del documento a essa relativo, cf. VISMARA, Ricerche, p. 141.

31 VISMARA, Ricerche, p. 83.

32 D. 18, 1, 1, 1.

33 D. 42, 4, 15.

34 C. 4, 64, 2.

35 Lex Visig. 5, 4, 1.

36 Liutp. 116.

- 37 Appendice 3.
 38 ChLA² 64, n. 5 dell'824 e ChLA² 65, n. 10 dell'872, entrambi relativi a permutate tra individui, anche ecclesiastici, che agiscono a titolo personale.
 39 Ad esempio, nella permuta veronese dell'841 che coinvolge il monastero cittadino di San Zeno (ChLA² 59, n. 16) o in quella compiuta dal vescovo di Asti nell'886 (ChLA² 56, n. 13).
 40 Una descrizione particolareggiata è in VISMARA, Ricerche, pp. 109–116.
 41 Come si afferma a Reggio Emilia in una permuta rigorosamente ecclesiastica dell'882 (Le carte degli archivi reggiani, ed. TORELLI, n. 19).
 42 Secondo lo schema predominante in area bergamasca, offerto nella sua completezza dalla permuta vescovile dell'857 (Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, n. 19).
 43 A proposito dei caratteri di quella sorta di «bacino di raccolta» che è stata la *convenientia* altomedievale, cf. NICOLAJ, Cultura e prassi, pp. 40–57.
 44 CDLang, n. 289.
 45 Nell'883 a Pisa, dove un certo Umberto e il vescovo Giovanni, coinvolti in una permuta di terreni, dichiarano direttamente *Convenit inter nos ...* (ChLA² 58, n. 12).
 46 Le carte della canonica della cattedrale di Firenze, ed. PIATTOLI, n. 4.
 47 ChLA² 63, n. 13.
 48 ChLA² 61, n. 27.
 49 Il termine *viganeum*, usato anche nelle permutate lucchesi dell'VIII secolo, è attestato meno spesso e ricorre nella permuta vescovile del marzo 808 (ChLA² 73, n. 17); mentre *commutatjone*, frequentissimo, si ritrova, ad esempio, in quella che coinvolge la chiesa di San Frediano di Lunata nell'ottobre 831 (ChLA² 76, n. 32).
 50 È il caso, ad esempio, di una permuta del 781 in cui è parte in causa lo stesso abate di Farfa (Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, n. 136).
 51 Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, nn. 178 (a. 805) e 259 (a. 825).
 52 Il regesto di Farfa 3, ed. GIORGI/BALZANI, n. 325.
 53 FIRA 3, n. 151.
 54 NICOLAJ, Cultura e prassi, pp. 43–44 e 47–48 nota 121.
 55 ChLA² 64, n. 7 dell'826. Val la pena di ricordare, inoltre, che i livelli piacentini carolingi, come quelli prodotti altrove in area lombarda, hanno durata variabile: dai 14 (ChLA² 64, n. 22), ai 20 (ChLA² 65, n. 37), ai più tipici 29 anni (ChLA² 65, n. 25).
 56 Regesto della Chiesa cattedrale di Modena I, ed. VICINI, nn. 5 (a. 813) e 20 (a. 861), per riportare solo qualche esempio.
 57 Il regesto di Farfa 3, ed. GIORGI/BALZANI, n. 332, in cui il concessionario è il vescovo di Arezzo.
 58 Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, n. 28.
 59 *Priscorum legum auctoritates sancserunt, ut qualicumque persona res ecclesiasticas sub usu beneficii in suis necessitatibus procurandis vel adsequendis acquirere voluerit, sub ipsius munificencia qui capud ecclesiae praeesse dinoscitur in nomine prestariae sive libelli eas tenere sub censo usque decem et novem annis debeat atque bis expletis aut ipsum libellum renovare studeat aut certe rector ecclesiae ipsas res in suo iure ac dominatione recipiat* (Codice diplomatico parmense I, ed. BENASSI, n. 34).

leopardo, in cui comunque la bilateralità consensuale rispecchiata nella struttura del testo e nella scrittura di *duo cartule pari tinore* è sempre presente, così come, a tratti, l'accertamento della vantaggiosità del negozio per l'istituzione ecclesiastica coinvolta, secondo la procedura di legge. Nell'assoluta assenza di una qualsiasi forma di esordio, a timidi e isolati richiami al convenire e all'accordo proprio allo scadere dell'età carolingia,⁴⁵ si associano, in Toscana, un rinnovato riferimento alla *convenientia*, con la *Notitia convenientia*, appunto, di una permuta fiorentina tra due fratelli dell'868⁴⁶ articolata però anche qui secondo il modello della *cartula*, e l'esplicito *Placuit adque bono animo convenit* di zona senese dell'867–868⁴⁷ che segue ad alcuni decenni di distanza un'altra permuta tra privati dell'817 che, in maniera quasi più colloquiale, presenta *Manifesti sumus quia fecimus inter nobis concambio ...* a introduzione del testo.⁴⁸

Fisse, invece, sui loro caratteristici usi documentari, rimangono Lucca e il territorio gravitante intorno all'abbazia di Farfa: l'una ancora una volta con *Manifestus sum* o *Manifestum est ... quia convenit ... ut inter nos viganeum/commutatjone[m] facere deberimus ...*,⁴⁹ l'altro, fedele alle proprie tradizioni di brevità e di estrema semplificazione, con *Ego cambiavi* (poi *con cambiavi*) *tibi ...* e qualche occasionale riferimento all'opera degli *extimatores*,⁵⁰ ma secondo uno schema invariato fino all'incirca alla metà del IX, nonostante due isolate incursioni di *Placuit atque convenit*.⁵¹ In seguito, il testo allargherà le sue maglie, acquisendo talvolta un'improvvisa discorsività in particolare nella parte relativa alla procedura di *extimatio* dei beni, a chiusura della quale, come in Italia settentrionale, potrà comparire un isolato riferimento alla conformità alla legge del negozio compiuto, come nell'877 quando, in maniera quasi lapidaria, si dichiara *haec commutatio legibus fieri potest*.⁵²

Se per i documenti di donazione e di permuta si è potuta notare l'esistenza di una sorta di spartiacque individuato geograficamente nell'Appennino toscano-emiliano, sembra invece che, per ciò che riguarda altre tipologie negoziali e documentarie, come quelle dei contratti agrari e più avanti delle vendite, questa divisione venga a cadere e ci si ritrovi così di fronte ad elementi comuni e costanti che attraversano l'epoca carolingia senza alcuna distinzione territoriale.

In generale, il gruppo dei contratti agrari si presenta come meno numeroso, fatta eccezione per il senese e per la zona di Lucca dove si nota piuttosto il suo netto prevalere ben comprensibile alla luce della forte presenza di monasteri, chiese, vescovi, che si preoccupavano in primo luogo di gestire un patrimonio già costituito in epoca precedente. Altrettanto in generale, essi si configurano come concessioni terriere a diverso titolo in cambio del versamento periodico di un *censum* o di una *pensio*, con una certa analogia con la permuta immediatamente percepibile nel *Placuit atque convenit* spesso introduttivo anche al testo di tali documenti.

Ancora una volta, dunque, un richiamo al convenire secondo *duo cartule uno tinore conscriptae* che risale indietro nei secoli fino alla prassi antica e tardoantica e, per esempio, a un contratto di locazione *dupluciter scriptus* nel IV secolo in Egitto,⁵³ testimone dei principi di consensualità e reciprocità alla base della *locatio-conductio* romana, che si sarebbero perpetuati fino alle concessioni agrarie della società altomedievale, facendo sì che anch'esse venissero comprese nella 'categoria' della *convenientia*.⁵⁴ In effetti, non è raro imbattersi in *cartule convenientie*, come a Piacenza nel terzo decennio del IX secolo, che contengono concessioni livellarie a 28 anni;⁵⁵ o in *libelli convenientie* come quelli concessi dal vescovo di Modena durante tutto il secolo;⁵⁶ o in uno *scriptum convenientiae* nell'877 a Spoleto, quest'ultimo, nonostante le forti somiglianze con la permuta, per documentare una concessione *ad laborandum, cultandum et fruendum*.⁵⁷ Pochi casi, ma sufficienti a dimostrare come si tratti di obbligazioni ancora lontane da un netto e chiaro profilo giuridico e quanta strada manchi loro al conseguimento di un *nomen* tipico ancora alla fine del IX secolo di là da venire, se a Bergamo nell'881 si avanza una *petitio* di *dare hac pristare usque in tertiam generationem ... livellario nomine ad laborandum ...*,⁵⁸ e se in una solenne concessione *in nomine libelli seu prestariae* rilasciata a Parma dall'abate di San Maurizio all'imperatrice Angilberga in una data incerta tra l'877 e l'878, un'inconsueta e colta arenga, richiamandosi alle *auctoritates priscorum legum*, associa prestaria e livello.⁵⁹

Cercando di semplificare: quelle che prevalgono in tutta l'area a nord del Po, a Piacenza e in parte della Toscana sono in maggioranza concessioni *livellario nomine*, seguite da altre in numero minore

più semplicemente *ad laborandum et excolendum*⁶⁰ e da poche *precariae*⁶¹ che vengono documentate tutte secondo forme tipiche e costanti senza alcun riguardo ai differenti termini o alla differente denominazione del contratto.⁶² Sono essenzialmente due gli schemi documentari in cui vengono calati: l'uno, come già detto, riconducibile a un accordo consensuale tra le parti rispecchiato nel *Placuit atque convenit inter ...*;⁶³ l'altro, in forma di *petitio*, che si rivela soprattutto espressione formale e formulare, in quanto i due schemi pur così macroscopicamente diversi nella parte iniziale del testo, non lo sono in quella successiva in cui l'indicazione relativa al censo e alle modalità di pagamento così come le clausole sanzionatorie, riferite senza alcuna differenza sia al concessionario che al concedente, si snodano secondo successione e usi terminologici per buona parte identici.

Qualche minimo segnale di diversità si coglie invece nella documentazione di area emiliana, in particolare a Reggio Emilia e a Modena, dove esiste una distinzione più sostanziale tra i due formulari, certo per influenza di contemporanei usi ravennati:⁶⁴ se, infatti, lo schema introdotto dal *Placuit atque convenit inter* serve per documentare concessioni di terreno *libellario nomine*, le *petitiones* sono destinate a concessioni *infiteothebentario nomine*, che solo in un caso modenese si desume abbia una durata a terza generazione.⁶⁵

Si è già detto come per questa particolare tipologia documentaria vi sia una sostanziale continuità tra la zona a nord dell'Appennino e quella a sud, ma come sempre avviene esiste un'eccezione rappresentata in questo caso dal territorio lucchese, dove, in particolare all'inizio del secolo, forme quali *Manifestum est ... quia convenit ut mihi livellario ordine ad censum vobis persolvendum ...* oppure, molto più frequente, *quia tu per cartulam livellario ordine dedisti mihi ad laborandum ...* si sostituiscono, ancora una volta, ai due schemi sopra descritti anche se una flebile traccia dei principi che ne stanno alla base rimane nel *convenit* della prima formula e nell'implicita concessione del *dominus* della seconda.⁶⁶ Inoltre, sin dall'inizio del IX secolo, a Lucca i documenti non contengono tanto la concessione in livello del bene quanto piuttosto l'impegno da parte del concessionario di assolvere agli obblighi previsti, compreso il pagamento del censo stabilito, come se, nonostante la dichiarazione di scrittura di *duas cartulas*, il documento venisse composto più per interesse del concedente che pretendeva un impegno preciso da parte di colui a cui trasferiva il possesso del suo bene.

Accanto alle tante pergamene di donazione, nell'Italia longobarda di età carolingia il gruppo documentario in generale più comune è quello delle compravendite, prevalenti soprattutto in area lombarda ed emiliana, limitatamente a Parma e Piacenza, e poi nel territorio piemontese. Altre regioni, quella veneta, quella toscana o quella spoletina, testimoniano invece di una loro produzione nel complesso equivalente a quella di donazioni e contratti agrari, se non addirittura inferiore in certe zone, come ad esempio a Lucca, Siena o Farfa, dove non a caso esistevano forti istituzioni ecclesiastiche e un ceto laico più silente. Anch'esse si articolano secondo due strutture documentarie, opposte l'una all'altra e ciascuna usata in maniera esclusiva in alcuni territori e non in altri, senza però che l'Appennino toscano-emiliano ne costituisca il discrimine. La prima forma vede il verbo dispositivo in apertura del testo dopo il nome del venditore e prima di quello del compratore, a sua volta seguito dalla più o meno puntuale descrizione della *res* oggetto del negozio. Solo a questo punto, viene fornita l'entità del prezzo pagato, ed eventualmente inserita la cosiddetta clausola dell'*habere licere*. Nella seconda forma, invece, all'identità del venditore segue subito la dichiarazione di *accepto pretio*, il nome del compratore e la descrizione della *res*, ma con la totale assenza di qualsiasi richiamo al pacifico possesso del bene da parte del compratore. I verbi dispositivi, *vindo et trado*, magari associati all'arcaico *mancipo*, seguono più in basso quasi confusi tra tutte le altre clausole, al punto che in qualche occasione, come ad Asti nei primi anni del IX secolo,⁶⁷ vengono addirittura omissi, quasi fossero poco rilevanti per un negozio giuridico che sembra trovare piena realizzazione nello scambio di prezzo contro *res*.

Proprio l'analisi di questi ultimi caratteri, letti anche alla luce di considerazioni economico-sociali, mi ha già portato a sostenere che la seconda forma, in particolare a Piacenza dove essa si sostituì nel IX secolo ad un'altra, direttamente derivata da documenti contabili romani,⁶⁸ poneva in essere un negozio di compravendita con effetti reali.⁶⁹ A questo punto però vale la pena di riflettere su dati più completi nel tentativo di approfondire ed allargare il discorso.

60 Sono frequenti a Pisa, dove vengono compiute per iniziativa del vescovo; cf., tra i tanti, ChLA² 58, nn. 3 e 9.

61 Ne ricorrono alcune a Bergamo, cf. Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESI, nn. 18 (a. 856), 27 e 28 (a. 881, entrambi).

62 Nella sua lucida ricostruzione dei caratteri tipici dei contratti agrari medievali, ancora insuperato è PIVANO, I contratti.

63 Appendice 4.

64 La contaminazione con formulari ravennati e con omologhe *petitiones*, è descritta nei particolari da SANTONI in questo volume.

65 Appendice 5. Per ulteriori esempi modenensi, rimando al Regesto della Chiesa cattedrale di Modena 1, ed. VICINI, nn. 4 e 8; mentre per Reggio Emilia, a le carte degli archivi reggiani, ed. TORELLI, n. 9.

66 La prima formula è presente, tra l'altro, nel livello concesso dal vescovo di Lucca ad un pisano nell'809 (ChLA² 73, n. 31); la seconda è usata, invece, in un livello concesso dal rettore della chiesa del Salvatore di Lucca nel maggio 812 (ChLA² 73, n. 47). L'ulteriore variante *per cartulam livellario ordine firmasti me* ricorre quando i beni oggetto del livello sono costituiti da case di pertinenza di fondazioni ecclesiastiche (ChLA² 75, n. 26).

67 È il caso della vendita di un campo intercorsa tra un asinario e un mercante nell'aprile 812 (ChLA² 56, n. 1).

68 ARANGIO-RUIZ, «Mancipatio», dimostra la derivazione del formulario delle carte di compravendita piacentine dell'VIII secolo da documenti romani tratti da *codices accepti expensi*.

69 MANTEGNA, Tra diritto, p. 8.

I due schemi documentari sono entrambi noti al mondo giuridico romano. Il primo, per maggior comodità indicato come 'formulario A',⁷⁰ sembra il più familiare perché è il medesimo utilizzato a Ravenna nel VI secolo, pur nella sovrabbondanza e nel barocchismo stranoto di clausole e formule;⁷¹ è il medesimo diffuso nell'Africa del nord nel V secolo, secondo la testimonianza delle *Tablettes Albertini*;⁷² e, ancora più indietro nel tempo, è il medesimo schema che circolava nella provincia egiziana dell'Impero nel II secolo d.C., come dimostra, tra i tanti, il Papiro di Seleucia.⁷³ L'altro formulario, definito 'formulario B',⁷⁴ potrebbe sembrare riconducibile alle *apochae* pompeiane, e non solo, del I secolo d.C.⁷⁵ o comunque più in generale ai tanti mutui e prestiti in denaro diffusi nel mondo romano fino alle sue periferie:⁷⁶ tutti documenti relativi a negozi reali che hanno il proprio fulcro nella *res*, nella somma di denaro, e che come tali si rispecchiano anche nel dettato del documento. In realtà, esso era più raro ma era usato di certo, ad esempio, nelle provincie settentrionali dell'Impero romano, come in Frisia, che ci ha conservato, in una tavoletta databile al I o al II secolo d.C., la vendita di una mucca in cui il primo elemento dichiarato è proprio l'entità del prezzo.⁷⁷

Tornando ora all'epoca carolingia, l'uso del 'formulario B' regioni del Piemonte e della Lombardia, con l'estensione oggi emiliana di Piacenza, permette di circoscrivere una zona ben precisa, grosso modo coincidente con quella segnalata all'inizio per una maggiore produzione di documenti di compravendita, gravitante sul fiume Po e caratterizzata da circolazione di merci e uomini lungo vie d'acqua e di terra. E il Po fu il grande protagonista di questi traffici: esso infatti bagnava Pavia, Piacenza, Cremona; era facilmente raggiungibile da Lodi o da Mantova attraverso l'Adda o il Mincio, suoi affluenti, oppure da Milano, attraverso il canale navigabile della Vettabbia.⁷⁸ Così, lungo di esso, si poté mantenere e in buona misura alimentare una economia di traffico che aveva i suoi punti di forza nei *negotiatores*, itineranti di mercato in mercato,⁷⁹ e nei numerosi artigiani attivamente operosi a Piacenza, a Pavia, a Milano⁸⁰ ma anche ad Asti, già in epoca romana sede di *collegia* artigianali.⁸¹ D'altra parte, molti di questi centri sorgevano su strade di grande importanza: a Vercelli e Milano, ad esempio, si congiungevano le strade che venivano dalle valli piemontesi; su Asti convergevano due tratti della via Fulvia che portava verso Torino; Pavia e Piacenza si trovavano lungo il percorso dei pellegrini verso Roma. Sono, dunque, città in posizione strategica, ma esse sono anche città caratterizzate da una società fortemente laicizzata, a stare ai documenti, dove prevalevano i commerci di beni mobili e immobili e una conseguente circolazione di denaro.

A controcanto, gli ambienti in cui si preferiva il 'formulario A'. Si trovavano anch'essi lungo vie di comunicazione importanti, come la via Postumia su cui sorgeva Verona, la via Emilia o la strada verso Roma che attraversava Siena e Lucca;⁸² ma in generale, e nonostante tutto, nei documenti sembra di percepire una minore circolazione di denaro a fini commerciali, imputabile certo a più incisive istituzioni ecclesiastiche che più o meno inconsapevolmente dovevano influenzare la società e la sua economia.

È allora possibile ritornare con maggior convinzione su quanto già affermato per Piacenza. Il 'formulario B' viene meglio recepito in un ambiente socio-economico attivo e concreto per il quale in un negozio di compravendita ciò che assume effettivo valore è lo scambio della *res*-prezzo; e d'altra parte che i suoi precedenti documentari romani rinviino nella quasi totalità a negozi con carattere reale, mutui e prestiti per l'appunto, non può che esserne la conferma. Attraverso percorsi storico-documentari di tipo diverso, si ribadisce, dunque, quanto già sostenuto più di cinquant'anni fa da Guido Astuti⁸³ e che per lungo tempo, inspiegabilmente, gli storici del diritto sembrano aver messo da parte: il 'formulario B' rappresenta il riflesso nella prassi altomedievale di un contratto di compravendita con carattere reale. Esso aveva mutato, insomma, la sua natura di *obligatio consensu contracta*, che gli era propria nel mondo romano classico e che aveva assunto però già in epoca postclassica e giustiniana efficacia reale e traslativa,⁸⁴ e si era trasformato in un contratto reale in cui il pagamento del prezzo comportava l'obbligo della consegna della merce. Una prova che è sostenuta anche dalla saltuaria presenza della clausola dell'*habere licere* segnalata sopra, che così chiamerebbe in causa anche il 'formulario A' a dimostrazione di come la realizzazione della compravendita fosse nell'alto medioevo effetti-

70 Appendice 6.

71 Un tipico esempio è la vendita compiuta da Rusticiana *bonesta femina* nel 591 (P. Tjäder 37).

72 *Tablettes Albertini*, ed. COURTOIS/LESCHI/PERRAT/SAUMAGNE, *passim*.

73 FIRA 3, n. 132.

74 Appendice 7.

75 Le più note provengono dall'archivio di Lucio Cecilio Giocondo a Pompei; un campione ragionato di esse è in FIRA 3, n. 130, poi ripreso con qualche integrazione da ANDREAU, *Les affaires*, pp. 312-338. Altre quietanze prodotte sempre in zona napoletana sono state edite più di recente da CAMODECA, *Tabulae*, nn. 70-77.

76 Dall'odierna Transilvania all'Egitto (FIRA 3, nn. 120 e 121), passando per Pozzuoli (CAMODECA, *Tabulae*, nn. 50-59).

77 FIRA 3, n. 137.

78 Sulle comunicazioni via acqua in area padana, si veda il classico SOLMI, *L'antico porto*.

79 Si tratta di una realtà commerciale pienamente affermata in epoca longobarda, come dimostrano Ast. 3, dedicato ai *negotiatores* in quanto classe sociale distinta, e il celebre patto stipulato tra Liutprando e i mercanti di Comacchio che risalivano il Po; cf. la ricostruzione offerta da LUZZATTO, *Storia economica*, pp. 69-70 e 107-110.

80 LUZZATTO, *Storia economica*, p. 111-113 e ROSETTI, I ceti.

81 Cf. BORDONE, *Città*, pp. 15-16.

82 Sin dall'epoca longobarda sede di una zecca, Lucca si distinse per un ceto mercantile vivace, propostosi come intermediario del commercio che dai paesi transalpini, attraverso la Val Padana, era diretto a Roma (LUZZATTO, *Storia economica*, p. 110); di questo, però, non rimane traccia nei documenti.

83 ASTUTI, *I contratti*, pp. 224-228.

84 Circa gli effetti reali del contratto di compravendita, univocamente riconosciuti dai romanisti, basti TALAMANCA, *Vendita*, pp. 461-475.

vamente un fenomeno globale: la totale assenza di questa clausola nel 'formulario B' e la sua discontinuità d'uso nel 'formulario A'⁸⁵ starebbero a confermare che il pieno possesso del bene da parte del compratore si conseguiva automaticamente con lo scambio della *res*-prezzo che perfezionava il negozio, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni.

L'ultimo aspetto della produzione documentaria di tutta l'area longobarda in età carolingia è rappresentato dalla *notitia* o *breve*, tipologia documentaria 'altra' del panorama italiano, a torto considerata secondaria rispetto alla *cartula*, distintasi sin dall'età tardoantica, proprio per la sua natura assolutamente atipica, sia nelle forme che nelle funzioni; natura che nell'alto medioevo, come già detto,⁸⁶ la fece preferire per documentare obbligazioni nel più puro stile germanico ed atti giuridici non compresi nella categoria dei contratti romani. Se per l'epoca carolingia questa interpretazione è vera, allora non è più del tutto sostenibile, come ha fatto la dottrina tedesca,⁸⁷ che il notaio si servisse della *notitia* solo per documentare un'azione giuridica già avvenuta al di fuori della scrittura. E d'altra parte affermare che essa sia più adatta della *charta* per riportare la narrazione di atti diversi che possano aver preceduto il negozio giuridico contenuto nella parte dispositiva, riuscendo in questo modo «a conferire maggiore credibilità e forze a quello che è il suo nucleo principale»⁸⁸ sembra smentito dalle fonti stesse: da una *precaria* bergamasca concessa nell'828, documentata con la forma *charta* e relativa a beni che come si racconta erano stati già donati dal futuro concessionario che li aveva chiesti successivamente *in precarie nomine*;⁸⁹ oppure da una *cartulam manifestationis, repromissionis* dell'816, rogata nel modenese per risarcire gli eredi di un tal *Domenaturi*, ormai defunto, il cui diritto di proprietà era stato oggetto, come viene narrato, di un'annosa controversia conclusasi *in iudicio*.⁹⁰

L'età carolingia ha rappresentato, invece, per la *notitia* di ambito privato un'epoca in cui, da un lato, l'oscillazione terminologica nella sua definizione (*notitia/breve*) sembra, negli ultimi anni del IX secolo, lanciare i primi segnali verso il lento ma progressivo prevalere del termine *breve*;⁹¹ dall'altro, i suoi caratteri atipici e aformali scompaiono lentamente favorendo una fissazione delle forme, così come era avvenuto per la *charta*. Infatti, da un'estrema variabilità nell'articolazione del testo dei primissimi secoli altomedievali si giunse, specie nel corso del IX secolo, alla progressiva tipizzazione di *notitiae firmitatis ad memoriam retinendam* e di *brevia recordationis*, entrambi caratterizzati dall'indicazione immediata del tipo di documento a seguire l'invocazione, dalla forma oggettiva di narrazione, dalla data in chiusura del testo.

In rapporto alla totalità dei documenti prodotti, non sono moltissime e per lo più si ricorreva ad esse per documentare tipiche obbligazioni germaniche, atti di *traditiones* o di *investiture* di beni in precedenza venduti o donati *per cartulam*, il cui esempio più originale è rappresentato da *noticie traditorie vel vestitorie* prodotte a Piacenza sullo scorcio dell'epoca carolingia,⁹² cui si associano i *brevia firmitatis* o *securitatis* di area milanese prodotti tra gli anni '40 e la fine del IX secolo a favore di Sant'Ambrogio o di altri monasteri cittadini.⁹³ Ma oltre ad una o più *res*, ciò che poteva venir tradito era anche l'usufrutto su un certo bene, magari perché in precedenza lo si era riservato a sé al momento di una donazione, come si legge in una *notitia brevis* dell'816 di Bergamo,⁹⁴ e, portato all'estremo, poteva costituire oggetto di *traditio* la designazione ad un *officium* ecclesiastico, come nel caso di Berta, futura badessa del monastero di Sant'Andrea di Firenze, di cui assistiamo, attraverso un *breve recordationis* dell'893, alla designazione *in presentia sacerdotum, levite et clericos* e alla *investitura* conseguente che non poteva che avvenire *per fune de ipsa campana et turibulum de ipso monasterio*.⁹⁵ Ma a dimostrazione di quanto le soluzioni documentarie siano imprevedibili, affidate all'estro e alla preparazione di ciascun notaio, serve ricordare la *traditio et vestitura seo convinentia* reciproca, avvenuta nell'823 tra *Hernustus vassus domni imperatoris* e la moglie *Weltruta*, forse entrambi di *gens* alamanna, calata però in una tipica *cartula* di età carolingia.⁹⁶

Molte altre sono le occasioni in cui si ricorreva alla forma *notitia/breve*: per esempio, in materia di successione, con la designazione degli esecutori testamentari o con la *traditio* per simboli dei beni, dal testatore *in manum* degli *herogatores* designati, come avviene a Milano nell'836;⁹⁷ beni del defunto di cui poi si doveva disporre, magari come ad Asti con una *Notitia iudicati* dell'878,⁹⁸ o con un *Breve receptorio* milanese nell'876, articolato, se si eccettua la parte iniziale, proprio come una *charta* di vendi-

85 Ricorre, per esempio, nei documenti della regione di Siena, come nella vendita dei propri beni compiuta da un notaio nell'872 (ChLA² 63, n. 16); ma manca, invece, in quelli veronesi, tra cui la vendita in favore dell'abate di Santa Maria in Organo del maggio 862 (ChLA² 59, n. 25).

86 V. sopra p. 57.

87 Il riferimento è alle opere classiche di REDLICH, *Privatarkunden*, p. 27; BRESSLAU, *Manuale*, pp. 51–53; BRUNNER, *Rechtsgeschichte*, pp. 11–16, che sono alla base di altri interventi formulati dalla diplomatica contemporanea, compreso, in Italia, quello di SCALFATI, *Forma*, pp. 60–61.

88 SCALFATI, *Forma*, p. 61.

89 Le pergamene degli archivi di Bergamo, dir. CORTESE, n. 10.

90 Regesto della Chiesa cattedrale di Modena I, ed. VICINI, n. 6.

91 L'impressione riportata dallo spoglio delle fonti documentarie è condivisa con ANSANI, *Appunti*. Inoltre, preme ricordare che i termini *notitia* e *breve* vanno specializzandosi per definire documenti relativi ad atti di ambito privatistico, l'uno (*breve*), e verbali di procedure processuali, l'altro (*notitia*), proprio tra IX e X secolo, quando, cioè, anche nei processi del *Regnum* vengono fissandosi alcune figure procedurali (*investitura salva querela, ostensio chartae, finis intentionis terrae*) che avrebbero conferito un nuovo formalismo ai processi; su questo, cf. NICOLAJ, *Formulari*.

92 Sul particolare fenomeno documentario piacentino che combina su una stessa pergamena la *charta* di vendita e la successiva *notitia* della relativa *investitura*, si rinvia a MANTEGNA, *Tra diritto*, pp. 14–15.

93 In una suggestiva mescolanza tra il sistema obbligatorio transalpino e l'ordinamento giuridico tardoantico, questi *brevia* documentano la *vestitura* per simboli di beni già donati per *cartula*: cf. a questo proposito MANTEGNA, *Il documento* (in corso di stampa).

94 Le pergamene degli archivi di Bergamo, ed. CORTESE, n. 9.

95 Le carte della cononica della cattedrale di Firenze, ed. PIATTOLI, n. 5. Sempre su questa linea si collocano due *notitiae brevis* lucchesi dei primissimi anni del secolo, esemplate l'una di seguito all'altra sulla stessa pergamena: esse documentano la *traditio in beneficio* della chiesa dei SS. Vincenzo e Frediano dal vescovo a un *presbiter* e a un diacono e la successiva, e contestuale, loro immissione nel possesso (ChLA² 72, n. 7).

96 CDLang, n. 102; sulle peculiarità di questo documento in cui un atto giuridico germanico viene assimilato in certo modo alla permuta romana, v. ancora MANTEGNA, *Il documento*, nota 14.

97 CDLang, n. 127.

98 ChLA² 56, n. 9.

99 CDLang, n. 278.

100 A Milano (Appendice 8), a Piacenza (ChLA² 65, n. 35), a Lucca (ChLA² 75, n. 9) ma certo anche altrove.

101 Ancor più colorito è il mancato adempimento ad una *wadia* prestata in due tempi a Lugano nell'875 (Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 127).

102 Un esempio viene dall'impegno assunto nell'840 da Rodeperto a non contrastare il monastero di Sant'Ambrogio nel possesso di certi beni (Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 67).

103 Avviene a Verona nel luglio 862, quando il *rogator* del defunto vescovo ricusa la somma che l'abate di Santa Maria in Organo si dichiara pronto a versare (ChLA² 56, n. 26).

104 A Rieti nell'873, in uno *scriptum offerionis* che ha però le forme della *notitia* (Il regesto di Farfa 3, ed. GIORGI/BALZANI, n. 310).

ta.⁹⁹ E poi, ancora, ci sono *brevia* per divisioni di beni,¹⁰⁰ per giuramenti, per prestazioni di *wadia*¹⁰¹ e *fideiussores*, per impegni formali e *promissiones* a non avanzare diritti su beni altrui,¹⁰² per ricusare versamenti di denaro imposti da una precedente *cartula iudicati*,¹⁰³ o infine per oblazioni, al monastero di Farfa nello specifico, che avvengono in chiesa, *coram testibus, ante ipsum altare cum oblatione in manibus et involutum palla*.¹⁰⁴

Insomma sembra proprio, che il gran numero di *notitiae* o *brevia* giunte fino a noi provengano da quella zona a nord del Po – ad esclusione di Cremona, Mantova e Brescia – già messi in luce a proposito dei documenti di compravendita. Pare fondato allora il sospetto che la *notitia* o *breve* abbia conosciuto maggior fortuna laddove esisteva una più incisiva intraprendenza economico-sociale; la stessa regione che, per posizione geografica e forse più concretamente per ragioni di evidente prosperità, aveva accolto individui appartenenti alle più diverse *gentes* transalpine di ceppo germanico. Tanti fattori e sollecitazioni di natura diversa che avrebbero reso necessario l'uso di forme diverse rispetto alla *cartula* perché tanti e di natura diversa erano gli atti compiuti.

In conclusione. Se, come detto, nell'Italia longobarda l'età carolingia ha rappresentato per il documento privato un'epoca di normalizzazione, nello stesso tempo, non si può parlare di un territorio documentario uniforme ma, piuttosto, differenziato proprio a seconda di tipologie documentarie e negoziali. Sembrano esistere, infatti, due invisibili linee di demarcazione: l'una che coincide grosso modo con il fiume Po e che ebbe forti implicazioni sul documento di vendita e sulla produzione di *notitiae*; l'altra, che corre all'incirca lungo l'Appennino tosco-emiliano, perfettamente riconoscibile nei documenti di donazione e di permuta ed importante anche nell'ottica di quel connubio di romanità e germanesimo che dominò l'alto medioevo. Una combinazione di motivi derivati da due ordinamenti e due sistemi obbligatori giuridicamente agli antipodi, ben distinguibile in Italia settentrionale, più laica, e meno in Italia centrale, Toscana compresa, dove le tanto ricordate istituzioni ecclesiastiche sembrano responsabili del prevalere di forme documentarie meno colte e meno inclini ad aperture ma piuttosto tendenti ad una sorta di azzeramento delle diversità e dei caratteri propri di ciascuna tipologia documentaria e a una conseguente semplificazione e concisione dei testi.

1. 834 giugno 7, Verona.

APPENDICE

+ In nomine Domini. Imp(erantes) domnos nostros Hlodovic et Hlothario magnisque imp(eratori)s, annis imperii eorum in Dei nomine | vicensimo primo et quintodecimo, indic(tione) duodecima, feliciter. Monasterii semperque virginis Dei | genetrice Marie sit[o] ad Organo, ubi nunc presenti tempore vir venerabilis Audiberte abbas esse vide|tur, ego in Christi nomine Teudiberte filius Lupon[i] clerico de vico Veneris offertur eius monas|terii presens presentibus dixi: Magna sibi ad Deo sum premia qui sibi aliquid offeruntur munuscolo. Et ideo ego | qui supra Teudiberte, considerante me omnipotenti Dei timore et animule mee remedio, dono | adque [o]ffero in suprascriptos monasterio ad presenti diem omnibus rebus meis vel pauperta[tu]lis | meis quod habere visus sum in valle Paltennate, loco ubi dicitur Veneris, seo et in Rosario | vel in Augustino, in Gluina et in Lugus et in Caltemaga, in Deicerro et in Fistivella et in Castilone | et in Selvani et in Luxinaga et casales me[os in loco Ve]neris et in Rossario, una cum terris ara|toriiis, vineis, pratis, passcuo, aquario, salectis, sacionibus, nabalibus, cultum vel incultum, | diviso, non diviso, sortido, non sortido, omnia et ex omnibus vel ubicumque ad me devolutum | est in finibus Veronensis; omnia super totum ad presenti diem in suprascriptos monasterio offero | pro animula mea ad presenti diem deveniat in potestatem in suprascriptos monasterio, et sed in po|testatem abbati, qui modo est aut quid pro temporibus fuerit, ad faciendo ad presenti | diem de ipsis rebus qualiter illius melius previderit, ut mihi peccatori sufficiat ad | metella et gaudium sempiternum. Quam viro cartolam offerisionis Ragiberte not(ario) | scribere rogavi et testis similiter. Acto Verona ad suprascripto monasterio, septimo die mense iunio, feliciter.

da: ChLA² 59, n. 10.

(Seguono sette sottoscrizioni; la completio manca per danno materiale)

2. [823 dicembre 16 – 824 gennaio 27], Lucca.

da: ChLA² 75, n. 23.

+ In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Regnante [domno] | nostro Hludovucis serenissimus augustus [a Deo] | coronatus magnus et pacificus imperator, [anno] | imperii eius decimo, et filio eius domno nostro Hlo[thario glorio]sissimus augustus in Italia anno secundo, [.....] | mensi ianuarii, ind(ictjone) secunda. Mani[festus sum ego Teut]paldus diaconus, filio bone memorie Rachipaldi, quia [pro] | redemtjone et salute anime mee offero [ecclesie bea]tjssimi Sancti Petri, princeps apostulorum, si[ta in civitate] | ista Lucense, ubi Agiprandus clericus rector [preest], | una casa mea massaria, quam abeo in loc[o Tempaniano] | qui fuit quondam Georgi et Ratfonsi, germani, et regere [vide]tur Miccio, | homo liver, massario meo. Casa ipsa cum funda[mento] | curte, orto et vinea: quot est unum caput; et amb[..... ter]ra et vinea quas in meam reservo potestate, et alio c[aput in via] | publica, qualiter circumdata est per designatas l[ocas] | ipso fundamento, curte, orto et vinea modiorum un[.....] | clausura in integrum cum arboribus suis. Similiter et [.....] | videor in suprascripta ecclesia quattuor petje de terra [..... pe]tja de vinea in predicto loco Tempaniano, que de i[.....] | pertinentes et memorato Miccio ad manum suam abe[re videtur]ter, suprascripte quattuor petje de terra: et ipsa vinea est [.....] | pertica modiorum quinque, ipsas quinque pe[tje] | in integrum. Ut a presenti die predicta casa et res [.....] | ecclesie beatjssimi Sancti Petri et de tuis rectoribus ut [.....] | anime mee sit potestate in p[re]finito, nisi via q[ue] | per suprascripta petja de vinea consueti sunt abere intrandi [.....] | sic per eam abere debeant. Et neque a me qui supra Teutp[aldus] | hered(es) vel successores meos hec cartula offerisionis m[.....], | sed omni tempore in predicto ordine firmam et st[abilis] permaneat. Et nulli | liceat nolle quod semel volui. Et pro conf[irmatione] Ghiselpert notarium scribe[re] rogavi. Actum Luca.

(Seguono sette sottoscrizioni e la completio)

da: ChLA² 56, n. 14.

3. 886 giugno, Asti.

[I]n nomine domini Dei et salvatori nostri Iesu Christi. Inperante domno nostro [Carolo imperator augustus, a]nn[o] imper[ii eius] sexto mense iunius, ind[icione] | [qu]arta. Feliciter. Comutacio bona fidei nussitur esse contractum [ad] vicem em[ci]onis obtenead firmitatem eodemque nexsum obli[ca]d contraentes. Placuit ita adque bona convenit voluntatem inter Petrus ar<c>hipresbiter custus et rector aecllesie Sancti Petri [sita] civitate Aste | [ne]cnon et Staurace diaconus et viced(omi)n(us), ut in Dei nomine debead dare sicut et ad presente dedit Petrus ar<c>hipresbiter eidem Stau[race... de | ips]is rebus Sancti Petri in causa comutacionis, it est pecia una de terra curtjva infra civi[tate] Astense, abet coerencias de uno lado te[nit in terra] | ipsius Stauraci diaconus, de alio lado ter[ra] Sancti Petri, uno cabo tenit in [t]erra domni imperatori et alio in Sancti Anestasio, abet [de uno lado] | desupto pertjcas tres cum pede uno, de alio pertjcas tres cum pedes quaptuor, de uno cabo abet pertjcas tres, de alio similiter. Item et advicem d[edit Stau]race diaconus et viced(omi)n(us) eidem Petroni ar<c>hipresbiter [ad] pars [aecllesie] Sancti Petri in causa comutacionis meliorata et [am]p[liata] | causa sicut lex abet, it est pecia una de campo iuris suis, quas abere visus est in fine Camariano, abet coere[ncias de uno la]do et uno cabo [te]n[it] in terra Grasevertj diaconus, de alio lado tenit in terra Sancti Marii et alio cabo tenit [..... | abet per lungo d]e uno lado pertjcas decem et octo, de alio similiter, de uno cabo abet pertjcas sex, de alio quaptuor. Et fu[e]ru[nt mensura]tas suprascriptas terrolas ad pertjca iusta de pedes duodecenus sibi qui alii sunt coerentes, as denique terrolas s[u]p[er]ius nomi[natas] sicut mensuras et coerencias legitur, una cum accessiones et egresoras earum seo superioribus et in[ferioribus suis] | in integrum sibi unus alteri tradiderunt, facientes exinde ipsis aut eredes vel supcessores eorum quitquit volu[erint] | et previderint] proprietario nomine sine unus alterius contrad[icione]. Quidem et ut lex textu contjnet et anc provide[ndam comutaci]one accesserunt inibi in ipsas comutaciones ad ambas partes, it sunt Grasevertus et Cunimundus diaconis ips[ius aecllesie Astense] | missis domni Iosep episcopus ipsius episcopatum Astense et reliqui idoneos omnes ut extjma[rent] it sunt Samuel | de R]uviliasco et Uilimer de Aste filius quondam Giselbertj qui fuit iudice, Oro et Martjnus de Valle Oronis et ace[sserunt] super ipsis rebus | co]rum unianimiter comparuit et extjmaverunt quod Petrus ar<c>hi[pre]sbiter meliorata et ampliata causa [plus recepit ad pars ipsius] | aecllesie sue ab eodem Staurace diaconus et viced(omi)n(us) quam dedisset et legibus comutacio ista fieri esse pote[ret, et | sponderunt] sibi unus alteri quisquo dedit ea que inter se com[ut]averunt in integrum ab omni omnes defensare. Pe[na vero inter | se po]suerunt unus alteri ipsis et eredes vel supcessores eorum se d[e] a]nc comutaciones ire aut eam infra[n]ge]re pro[quesierint] | vel si ab omnes homines ea que inter se comutaverunt in integrum menime defendere potueri[nt tunc componant pars partis] | su[...t]js istas terrolas in dublo que inter se comutaverunt cum omnia quantum a partjbus melioratas [fuerit]. Unde duas co[m]mutaciones pari tjnore scripta sunt et unus alteri inter se tradiderunt. Actum in civi[tate Asten]se, mense et ind[icione] suprascripta. Feliciter.

(*Seguono 14 sottoscrizioni e la completio*)

da: Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII 1, ed. FALCONI, n. 21.

4. 877 agosto 9.

+ In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Karolus gra[tia] Dei magnus imperator augustus anni imperio eius <in Francia> noni, in Italia anno primo, die nonum mense augusto, indictione decima. Placuit adque convenit [in]ter Martino gataldeo domne Anchelberge Deo dicata relicta quondam Hluduvici imperatori, nec non et inter Manifre filio quondam Manifri et Rimperto filio Petroni, quia una per ipsius Petroni genitori suo consensum et da[ta] licencia veluti hominis liberis, ut in Dei nomine firmare et firmo ego qui supra Martino gataldio vobis suprascriptis Manifre et Rimperto vel vestris heredibus libellario nomine in casaes vel rebus domne Anchelberge in iugis vigenti et

quinque in ipses cases vel rebus, quod iam ante hos dies per Dominico et Manifre genitor tuus Manifri iste sue laborates fuerunt, in medietatem firmo te Manifre vel tuis heredibus et in alia medietatem te Rimperto vel tuis heredibus, in loco qui dicitur Feline. In tale vero tinore firmo vos ut vel vestris heredes super ipses rebus resedere et laborare adque meliorare debeatis, sine fraude vel nelicto, da odie usque ad anno viginti et novem, et exinde de suprascripte rebus reditum redere debeatis per omni anno circu[li] in parte domne Inchelberge in curte Vuardestalla de seligine et sigale et ordeo tercio, alio omne labure modio quarto, vinum tercio, exenio vero per anno uno in ipso exenio pulli dui, oves decem; ipso exenio in sancti Propssperii dare debeatis; operes vero per anno facere debeatis in ipsa curte Vuardestalla dies vigenti et tres, medietatem cum bovis et medietatem manuvelis; ipse operes cum annonam dominica faciatis, et de ipso reditum facere debeatis per anno angaria una; in ipsa angaria modia sex usque ad curte ad laco, et si expertati Pado venerit, ut ipso loco dilierit, ut ibi vivere nun posatis, exiatis inde foris sine omnem calomnia, et abeatis prado modia dua, sestaria quatuor et ortos et rapas undecim redeatis, et hoc omnem suprascripto reditum battere et vege<re> et consignare debeatis cum vestro dispendio per anno in suprascripta curte et ad expletis annis exiatis foris cum medietatem de movilia vestra et medietatem in loco cispidem dimitatis. Pena vero inter se posuerunt ut, si quis ex ipsis aut heredibus ipsorum Manifri et Rimperti vel parentes domne Anchelberge et non cunpleverint omnia qualiter superius legitur et si exire aut menare voluerit ante suprascriptis annis, tunc compona pars partis fidem servanti in argentum solidos viginti, et post pena soluta presens libelli in sua manea firmitatem. Unde hos libello conscriptus. Acto feliciter.

(Seguono sei sottoscrizioni e la completio)

5. 842 settembre 19, Modena.

+ In nom. domini nostri Ihesu Cristi. Hlutharius divina ordinantes providentia imper. aug. hic in Italia, anni pietatis regni eius Deo protegente vigesimo tertio, die nonodecimo de mense septembrio, ind. quinta. Petimus a vobis d. Ionas gratia D. episcopus s. eccl. Motin. seo et ad sacerdotio et clero eiusdem eccl., uti nobis Leodohini gastaldio seo et Cristeberge iugalibus nec non et ad fillis nostris masculini et ad nepotibus nostris masculini, quod de ff. nostris masculini de comune amplexu nunc nati vel procreati fuerint tantummodo, per infit. iure concedere nobis dignetis, idest omnes res illas, quas ego qui supra Leodohino per cartolam donationis pro remedio anime [mee ad iur]a S. Geminiani emisi, omnia in int. qual. in ipsa cartola leg. nec non et concedere nobis dignetis omnes res illas in casale Cent[o... tani], quod reiacet in finibus Saltuspano, cum omnia sua pertinentia, quod vobis in eccl. S. Geminiani legibus pertinet, ide[st...] terris, vi[neis, ca]mpis, pratis, pascuis, paludibus, silvis, salectis, salicibus, limitibus, usum putei aque. omnia in omnibus qual. sup. leg. in int. concedere nobis dignetis habendum, tenendum, cultandum finesque defensandum et in omnibus meliorandum, nam in potenti, [mai]ori vel minori persone [null]o modo transferendum non abeamus licentia. et de propriis expensis nostris seo laboribus suprascriptas res melioratas fatiamus et nihilque vobis actoribusque s. vestre eccl. Motin. inferius adfixa pens. reportare debeamus; prestante quoque nobis indesinenter secundum pagina infiteosin nostre, pens. nom. omne martio [me]nse infra indictionem inferre debeamus in arcivo s. vestre Motin. eccl. pro suprascripte res in int. in argento den. duodecim tantum. nullamque tardietate aut neclectum, tam ad inferendum suprascripta pens. quamque et meliorare et defensare sup. dictas res, facere debeamus. set et nec aliquando adversus s. vestra benefactrice nostra Motinense eccl. contra iustitia tractare aut agere, nisi causa nostra si contigerit per iustitia tantummodo ventilare debeamus. quod si in aliqua tardietate aut neclectum vel controversia inventi fuerimus extra agere de ea que sup. adfixis conditionibus, tunc non solum de hoc preceptum recadere, verum etiam exacta a nobis pena, que in nostra petitione adfixa es. et si non persolserimus multotiens dicta pens. infra biennium, ut leges censeunt, tunc licentia sit actoribusque s. vestre eccl. Motin. nobis exinde expellere et

da: Regesto della Chiesa cattedrale di Modena 1, ed. VICINI, n. 15.

qual. previderit ordinare. set et post transitum nostrorum cui supra, quandoque domino placuerit, ipsas iam dictas res cum omnibus ad se pertin. cultas, defensatas, restauratas et quicquid in ibidem ad nos addetum vel conquisitum melioratumque fuerit ad ius dominiumque s. vestre eccl. Motin. revertatur, cuius es proprietas. promittens praeterea nos qui supra Leodoino gastaldio seo et Cristeberga iugalibus nec non et filiis nostris masculini et nepotibus nostris masculini, qui de ff. nostri masculini de comune amplexu de legitima uxore nunc nati vel procreati fuerint tantummodo, nullis temporibus vite nostre textus huius cartole petitionis nostre violare, set inviolaviter modis omnibus conservare nos in huius convenientie cartola petitionis nostre, sicut sup. promissimus, minus nemdaturi nos promittimus, idest pena nom. in auro libras duas, set et post pena solutionis manentem hanc cartolam petitionis nostre in sua valeat persistere firmitate. in qua et nos qui supra Leodohino gastaldo et Cristeberga iugalibus pro ignorantia litterarum subter signum s. crucis fecimus et testibusque ad nos rogiti sunt obtulimus roboranda. Acto Motina sub die, regni et ind. suprascripta fel.

(Seguono cinque sottoscrizioni e la completio)

da: ChLA² 61, n. 18.
Vendita 'formulario A'

6. 810 ottobre, presso il monastero di S. Salvatore al monte Amiata.

+ In nomine alme Trignitatis. Carolus serenissimus agostu a Deo coronatus | magnus et pacificus gubernans imperiu Romanorum proteientem Christo, anno imperii sui | octavo, et per misericordia Dei rex Francorum et Langubardorum in Etalia tricensimo | septimo, mense octubrio, per ind(ictione) quarta. Consta me Guippertu, qui supernom(ine) Gr<i>ppo bocatur, | filiu quondam Garinoti, de vico Casanu, finibus civitatis Closina, ac die vindedisse et vindedi | tibi domno Sabbatino religioso abb(ati) a monasterio Domini Salbatori sito monte Amiate | medietatem de omnes res de quondam genitore meu Garinoti, quem habere et tenere visu sum in fundo | Casano et in fundo Clementjano, id est cases, cortis, ortis, bineis, pratis, cetinis, campis, sil|vis, pasculi, egestibus, devisum vel indevisum, aquis aquarumquem ductibus, cultum vel in|cultum, omnia et in omnibus quantum ad ipsa suprascripta medietatem de omnes res, quem quondam | genitor meus ad man(u) sua habere et tenere visu fui in suprascripti casali vel per aliis casalibus vel bo|cabulam, in integrum vindedi tibi suprascripto domno Sabbatino religioso abb(ati) a monasterio | Domini Salbatoris vel ad posteris vestris, unde nobis nec ad heredibus nostri nihilem reserba|bimus, acceptoquem ad te, quod inter nobis bona expuntanea boluntatem conbeni, | pretju hoc est solidos trigenta, in finitum et deliveratum susceptum pretju et ad presentis | absolutum, coram testibus fateor precipisse, ita ut ab odierna die iamdecta | vindictjone, omnia qualiter superius legitur, tu suprascriptu domnu Sabbatinu religiosus | abb(as) vel posteris vestris a monasterio Domini Salbatoris abeatis, teneatis, possedeatis, | vestros iures dominioquem in integro vindicatis ac defendatis, et quidquid exinde facere aut iudi|care bolueritis, liveram in omnibus abeatis potestatem. Et si quodquod tempore ego ipse | vinditor vel meis heredis contra te suprascriptu emtores vel contra posteris vestris de ista | suprascripta vindictjone aggere aut causare presumserimus, aut da omnis homine mini|me defensare potuerimus, tunc promicto me ego suprascriptu Guippertu, qui supernom(ine) Gr<i>ppo | bocatur, vir honestus vinditor vel meis heredis tibi suprascripto domno Sabbatino religioso abbatis | emtoris nostros vel ad posteris vestris a monasterio Domini Salbatoris ista suprascripta vin|dictjone, omnia qualiter superius legitur, in dublus, bonis conditionibus, conpo|nere, tanta et alia tanta, sub estimatjone, quale in die illa estimata fuerint; | et han cartula robore optenea et in sua permanea firmitatem. Actu ante | ipso monasterio Domini Salbatori sito monte Amiate, regn(o) et ind(ictione) suprascripta; feliciter.

(Seguono cinque sottoscrizioni e la completio)

da: ChLA² 64, n. 8.

Vendita 'formulario B'

7. 827 gennaio 15, *vigo Zoroni* (Piacenza).

+ In nomine domini Dei et salvatori nostri Iesum Christi. Hluduvicus et Hloh|tarius filius eius magni imperatoribus augustus, anno imperii eorum | Deo propicius quarto decimo et hoctabo, quinta decima die menses ge|nuarium, indicc(ione) quinta. Constat me Alleseus filius bone memorie Leoni, avi|torem in vigo Zoroni, vir honestus, vinditur, accepisset sicuti et in presencia | quorum testium accepi ad te Iuhannes, avitator in ipso suprascripto loco vigo Zo|roni, in argento bono sol(e)d(os) num(ero) quatuor, fenitum precium sicut int|er nobis convenit pro pecias unam de terram aratoriam quibus abere visus sum in | loco et fundo suprascripto vigo Zoroni unum tenentem, et est prope clausuram ora|torii Sancti Germani; et est adfinis ad ipsas peciam de terra: de unum capitem | terra Sancti Columbani de Bobio, de alium capite terra Tunneberti, de unum | latere terra de hered(e)s bone memorie Sigebaldi, de alium latere terra Dominatori | presbitero; et est per mensuram ad perticas legitimam de duodicenum pedis mensu|ratam, de unum latere perticas duodicem et pedis duos, de alium latere in lo|ngitudo pertices tredecem et pedis septe, de unum capitem es trans|ve|rso perticas sexs et pedis septem, de alio capitem ex transverso perticas | decem, omniam in integrum. Ipsas suprascripta terra, qualiter superius legi|tur, ab h(is) d(iebus) vindo, trado, mancipo liveram quoquem ab omni nexso | publico privatoovem et nullis aliis vinditam aut donatam aut abnoxia|tam vel traditam nisi tibi Iuhanni emturis meus vel hac tuis heredibus; | et professo sum quia nihil mihi inibi reservavi exinde aliquid, set dico me me|osquem omnes ab h(is) d(iebus) exinde foris exissemus. Et repromito adquem expon|deo me ego Aleseus vinditur cum meis heredibus ipsas suprascripta terra sicut supra legi|tur ab omni hominem defensare tibi Iuhanni emturi vel ac tuis heredibus, | et q(ui)d sit menime defensare potuerimus tunc comp(onamus) omniam in dublo, sicut | in tempore fuerint melioratam aut valuerint, sub extimacionem vobis | vestrisquem heredibus restituamus ad omniam suprascripta. Actum in suprascripto loco.

(*Seguono quattro sottoscrizioni e la completio*)

da: Il museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano I, ed. NATALE, n. 106.

8. 862 marzo 2, monastero S. Ambrogio (Milano).

+ In Christi nomine. Breve divisionis et firmitatis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum, qualiter vel in eorum presentia | diviserunt inter se, idest Sesebertus vir venerabilis presbiter et monachus adque prepositus monasterii sancti Ambrosii, fundatum prope civitati | Mediol(anium), necnon ex alia parte Gaidulfus de vico Colonia filius Benedicti, una per largiaetatem et consensum eidem Benedicti genitori | suo, casis et rebus illis in ipso vico et fundo Colonia, quas ad ipsum monasterium per cartulam obvenerunt de datum Andelberti, germani eidem Gaidul|fi, et eidem Gaidulfi pertinet exinde abendum suam portionem. In primis diviserunt casa sala una, divisa per medio, sorte da parte mun|tes cum curte da mane et plusile da sera, cum prato super ipsa casa da parte munes, cum pummario usque in fossato antico ex in|tegrum, et per derictura de longo ipso fossato antico, qui percurret in mane et sera de suprascripto prato sorte sancti Ambrosii; ibi abuit suprascripto | Gaidulfus prato tabolas tregintauna, que dedit a parte ipsius monasterii in divisione, et tullit exinde Gaidulfo in sua divisione pro ip|so prato de vinea illa, qui dicitur de Possone, tabolas duodecim; item in sorte suprascripto Gaidulfi venit sorte da meridie et sera, | usque in sepe de sorte Sancti Georgii, et unacum prato desuper inter duas fossatas; et abeat ipse Gaidulfus accessum ad ipsum prato, | fruges tragendum per terra Sancti Ambrosii, desuper da parte munes. Et convenit inter ipsis, ut Acha, germana ipsius Gaidul|fi, in ipsa casa de sorte Gaidulfi habitare debeat diebus vite sue et ibi orto abere iusta cartulam illa, quod ei emiserunt Agjo et Odo de | Viniate. Vites et terra, qui dicitur claussura ad Videctore, tam de subtus et de super, venit in sorte et divisione suprascripti monasterii ex in|tegrum suprascripta claussura; item in sorte et divisione ipsius Gaidulfi venit vites et terras illas, qui dicitur vinea de Possone | ex integrum, unde iam antea suprascriptas duodecim tabulas tullit suprascripto Gaidulfo pro ipso prato <Segue l'elenco di altre 30 res divise tra le parti>. Qua-

tenus presenti die suprascriptis calsis et omnibus rebus, qualiter superius legitur in integrum, suprascriptis Sesebertus presbiter et prepositus et Gaidulfus sibi unus alteris, ut supra, in divisionem abendum tradiderunt, et quod indivisus reliquis rebus remanserint, dividant exinde inter se in antea, sicut lex est. Actum ad ipsum monasterium, anno imperii domni Hludovici imperatori duodecimo, bone memorie domni imperatoris Hlotharii filius, secunda die mense martio, indictione decima.

(Seguono nove sottoscrizioni e quella del notaio)

Vendita piacentina dell'827 (ChLA² 64, n. 8).

